



CONFINDUSTRIA FIRENZE
Piccola Industria

REGOLAMENTO COMITATO PICCOLA INDUSTRIA

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E' costituito nell'ambito dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze il Comitato per la Piccola Industria, composto ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto Sociale, con lo scopo di tutelare la Piccola Industria, quale espressione diretta della libera iniziativa, di promuoverne lo sviluppo in armonia con quello economico e sociale del territorio e di favorire l'aggregazione associativa.

ART. 2

Il Comitato attua gli scopi di cui al precedente articolo svolgendo le seguenti attività in linea con gli indirizzi generali dell'Associazione:

- a) partecipa con le proprie rappresentanze alla formazione ed alla gestione della politica generale dell'Associazione in ogni momento ed a tutti i livelli;
- b) esamina specificamente i problemi della piccola industria, avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti in collegamento con la base associativa;
- c) elabora idonee soluzioni a tali problemi e ne promuove la pratica realizzazione;
- d) programma ed attua iniziative dirette ad attirare l'attenzione sui problemi, gli obiettivi ed il ruolo della Piccola Industria da parte della pubblica opinione e delle istituzioni del territorio.

TITOLO SECONDO

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 3

Il Comitato è composto dal Presidente e da due delegati per ciascuna delle Sezioni territoriali e merceologiche.
Alle riunioni del Comitato partecipano, con diritto di voto, il Past President del Comitato, purché ancora socio dell'Associazione.

Il Presidente può invitare, anche in modo continuativo e senza diritto di voto, un rappresentante del Confidi ed un rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori.

I componenti, in quanto delegati dei propri colleghi piccoli industriali di Sezione, non possono farsi rappresentare. In caso di tre assenze consecutive non giustificate per iscritto, decadono dalla carica definitivamente e vengono sostituiti con una nuova elezione.

In caso di decadenza per assenze, il Presidente del Comitato per la Piccola Industria ne dà comunicazione al Presidente della Sezione e lo invita a riunire gli aventi diritto della Sezione stessa per eleggere il nuovo rappresentante. Se entro 60 giorni da tale invito detta riunione non avesse luogo, il Presidente dell'Associazione indice l'Assemblea degli aventi diritto della Sezione stessa con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo rappresentante per la Sezione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Ogni componente ha un solo voto. Le votazioni vengono espresse, di norma, in forma palese a meno che il Comitato a maggioranza dei presenti decida per altre forme di votazione. Per le deliberazioni in forma palese in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le nomine e per le deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto e in caso di parità, si provvede a nuova votazione in altra data entro i 15 giorni successivi. Se alla seconda votazione permane la parità di voti, si procede al sorteggio.

ART. 4

Costituisce requisito generale per l'accesso al Comitato la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e della Carta dei valori associativi.

I componenti il Comitato devono essere rappresentanti di piccole industrie che occupano non più di cinquanta dipendenti e devono possedere i requisiti di cui all'art. 22.1 dello Statuto Sociale.

Per i componenti del Comitato Piccola Industria è inoltre richiesta la regolarità del pagamento del contributo associativo.

Compete al Presidente verificare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

ART. 5

II Comitato si riunisce almeno sei volte l'anno, ma può essere convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure, su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, trasmessa anche per fax o posta elettronica.

II Comitato viene convocato per lettera trasmessa anche per fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando è presente almeno un terzo più uno dei suoi componenti.

I componenti impossibilitati a prendere parte alle riunioni possono partecipare mediante videoconferenze e/o teleconferenza, ad esclusione delle riunioni che prevedono votazioni a scrutinio segreto.

ART. 6

Nell'ambito degli uffici dell'Associazione è costituita una apposita Segreteria del Comitato per la Piccola Industria per l'assistenza del medesimo.

Il segretario assiste, su invito del Presidente, alle riunioni del Comitato.

ART. 7

I componenti elettivi del Comitato possono durare in carica per un massimo di tre bienni consecutivi, fermo restando quanto previsto dall'art. 22.4 comma 2 dello Statuto e fatta eccezione per il Presidente che sia rieletto per un secondo biennio di Presidenza ai sensi dell'art. 9 lettera e) del presente Regolamento.

TITOLO TERZO

PRESIDENZA

ART. 8

Almeno 60 giorni prima della scadenza del Presidente, il Comitato Piccola Industria nomina una commissione elettorale composta da tre membri esterni al Comitato che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, scelti in una lista di almeno cinque soggetti proposta dal Presidente in carica.

La Commissione elettorale avrà il compito di:

- ricevere le candidature per la carica di Presidente ed accertare i requisiti dei candidati e dei votanti;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Possono candidarsi alla carica di Presidente i delegati che dispongano del consenso scritto di almeno il 1/4 dei membri del Comitato. Ogni delegato può sottoscrivere una sola candidatura. La candidatura dovrà pervenire alla Commissione elettorale almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.

ART. 9

Il Presidente viene eletto tra i membri del Comitato a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti dei presenti alla riunione.

La riunione è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti del Comitato.

Entro 30 giorni dalla data della sua elezione, il Presidente propone alla votazione del Comitato fino a due Vice Presidenti, i rappresentanti nelle varie componenti dell'Associazione e i rappresentanti esterni.

Una volta eletto il Presidente, la Sezione merceologica di appartenenza dovrà provvedere entro 60 giorni alla nomina di un nuovo Delegato.

II Presidente:

- a) convoca e presiede il Comitato;
- b) vigila sull'andamento e lo sviluppo del Comitato, curando anche che gli organi dell'Associazione vengano tempestivamente interessati alle iniziative, problemi e decisioni riguardanti il settore Piccola Industria;
- c) svolge azione per assicurare l'opportuno collegamento delle attività dei piccoli industriali inseriti nelle Sezioni merceologiche e territoriali;
- d) rappresenta il Comitato sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, ma per specifiche rappresentanze può delegare altri membri del Comitato;
- e) dura in carica due anni ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo al primo.

ART. 10

Il Presidente e i Vice Presidenti compongono il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza non ha funzioni deliberative.

Il Comitato di Presidenza è convocato e si riunisce, in via ordinaria, secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente regolamento, in via straordinaria, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno 24 ore.

ART. 11

Il Vice Presidente anziano di età sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza come previsto dall'art. 18.4 (comma 2) dello Statuto Sociale. I Vice Presidenti ed i rappresentanti, previsti dall'art.9, scadono unitamente al Presidente in carica o nel momento in cui cessino di essere membri del Comitato, se precedente alla scadenza del Presidente.

ART. 12

Il Comitato può apportare modifiche al presente regolamento con delibera a maggioranza dei componenti che verrà presentata alla Giunta dell'Associazione per l'approvazione.

ART. 13

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto Sociale dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze.

ART. 14 - Disposizione Transitoria

Il presente Regolamento, nelle modifiche risultanti dalla sua approvazione intervenuta con delibera del Comitato Piccola Industria in data 8 aprile 2009 entra in vigore il 1° dicembre 2010. Sino a quella data sono prorogate ad ogni effetto le funzioni e le prerogative del Presidente in carica.

Approvato dal Comitato Piccola Industria il 18 luglio 2017 e dalla Giunta di Confindustria Firenze il 13 dicembre 2017